



COMUNICATO UFFICIALE N. 186/L - 1° FEBBRAIO 2019

186/501

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 48 A della F.I.G.C., pubblicato in data 30 Gennaio 2019:
Comunicato Ufficiale n. 48 A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 50 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 50 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Publicato in Firenze il 1° Febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

ALL. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 50

Modifiche all'ordinamento dei Campionati

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale.</p> <p>2. La delibera con la quale viene modificato l'ordinamento dei Campionati entra in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.</p> <p>3. Qualora vi siano concreti rischi che non sia garantito il regolare e/o tempestivo avvio del campionato, il Consiglio Federale, con delibera assunta con la maggioranza dei tre quarti dei componenti aventi diritto al voto, sentita la Lega interessata, può modificare il numero di squadre partecipanti ai campionati in corso con effetto immediato, anche prevedendo un numero inferiore o superiore rispetto a quello previsto dall'art. 49 delle N.O.I.F..</p>	<p>1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale.</p> <p>2. La delibera con la quale vengono modificati l'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti entra in vigore a partire dalla stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.</p> <p>3. Abrogato</p>